



[Indietro](#)

Publicato il 01/09/2017

**N. 05151/2017 REG.PROV.PRES.
N. 09248/2016 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

**Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio**

(Sezione Terza Quater)

Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale
9248 del 2016, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:

Marina Amorese, rappresentato e difeso
dagli avvocati Francesco Leone, Simona
Fell, Chiara Campanelli, con domicilio
eletto presso lo studio Studio Legale
Leone - **Fell** & Associati in Roma, via
Lungotevere Marzio 3;

Barbagli Stefano, **Bardi** Elisa, Bernardini Michela, Cacioppo Valeria, Carpeggiani Pietro, Geminale Giulia, Giannetti Francesca, Pellegrino Fabio, Tani Fabio, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Leone, Chiara Campanelli, Simona **Fell**, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Leone - **Fell** & Associati in Roma, via Lungotevere Marzio 3;

Canale Filippo Antonio, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Campanelli, Simona **Fell**, Francesco Leone, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Leone - **Fell** & Associati in Roma, via Lungotevere Marzio 3;

contro

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Fazzi, con domicilio eletto presso lo studio Marcello Cecchetti in Roma, piazza Barberini, 12;

Regione Marche non costituito in giudizio;

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e

difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- delle liste degli ammessi in seguito alla presentazione della domanda per la partecipazione al concorso bandito per far accedere n. 80 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Toscana relativo agli anni 2016/2019;

- del Bando n. 1634 dell'8 aprile 2016, emesso dal Dirigente della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Settore Tutela, Partecipazione e Sviluppo della Regione Toscana, e pubblicato in BURT n. 15 del 13 aprile 2016, relativo al concorso pubblico per esami per l'ammissione di n. 80 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Toscana relativo agli anni 2016/2019 nella parte in cui, all'art. 2, comma 2 prevede che il candidato "deve essere in possesso: b) dell'abilitazione all'esercizio della professione in Italia; c) della iscrizione

all'albo dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica italiana" e nella parte in cui, all'art. 2, comma 3 prevede che "i requisiti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo devono essere già posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo di regolarizzare il requisito descritto al punto 2, let. C), prima della data di inizio del Corso;

- del Decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale", nella parte in cui (art. 5) prescrive che il titolo abilitativo sia già acquisito al momento della presentazione della domanda di concorso;
- del Bando di Concorso del Ministero della Salute "Concorso per l'ammissione ai

corsi di formazione specifica in Medicina Generale", pubblicato in G.U. - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 35 del 3 maggio 2016;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale che esclude la possibilità di partecipare ai ricorrenti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza depositata in data 31 luglio 2017 con la quale i ricorrenti **Bardi** Elisa e Tani Fabio, posizionati al posto 22° e 23° della graduatoria delle prove di ammissione al Corso di Formazione in medicina Generale anni 2016/2019 per la Regione Toscana, chiedono di essere ammessi alla integrazione del contraddittorio per pubblici proclami;

Ritenuto che , in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Regione Toscana dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa

è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati;

B.- In ordine alle prescritte modalità, la Regione Toscana ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della

seconda sottosezione “Lazio - Roma” della sezione Terza del T.A.R.

Si prescrive, inoltre, che la Regione Toscana resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di

notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l’elenco nominativo dei controinteressati integrati dall’avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 (quindici) dal primo adempimento;

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l’importo, che parte ricorrente dovrà versare all’Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l’attività di pubblicazione sul sito;

Data l’imminenza della pubblica udienza di discussione della causa fissata per il 3 ottobre 2017, la trattazione del ricorso

viene rinviata alla pubblica udienza del 6 novembre 2017;

P.Q.M.

Dispone come in motivazione indicato l'integrazione del contraddittorio a carico dei ricorrenti **Bardi** Elisa e Tani Fabio.

Dispone che sia rinviata la trattazione del ricorso alla pubblica udienza del 6 novembre 2017, per consentire gli adempimenti di cui sopra.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 31 agosto 2017.

**Il
Consigliere
delegato
Pierina
Biancofiore**

IL SEGRETARIO

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Informativa privacy](#) [Regole di accesso](#)

[Accessibilità](#) [Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Condizioni di utilizzo](#)